



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

166/2014
Dicembre/9/2014 (*)
Napoli 19 Dicembre 2014

Omaggi natalizi con soglia di detraibilità Iva pari a 50 euro. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo dei decreti attuativi della delega fiscale, il Decreto Semplificazioni, dal 13 dicembre 2014, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, è stabilita a 50 euro la soglia per la detraibilità dell'Iva sugli omaggi.

È stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale** 28 novembre 2014, n. 277 il **D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175**, c.d. "**Decreto Semplificazioni**", con il quale sono previste alcune **semplificazioni di carattere fiscale**.

In particolare, al Capo IV del testo normativo, dedicato alle semplificazioni e coordinamenti normativi, all'**art. 30**, sono disciplinate le nuove disposizioni in materia di **spese di rappresentanza** ed **adeguamento valore** di riferimento degli **omaggi** alla **disciplina delle imposte sui redditi**.

Pertanto, con l'entrata in vigore del decreto, **a far data da sabato 13 dicembre 2014**, relativamente alle spese di rappresentanza, viene **aumentato ad €. 50,00, rispetto agli attuali €. 25,82**:

1. Il **limite di costo** per poter operare la **detrazione dell'Iva** ex art. 19 bis1 – lett. h – DPR 633/72;

2. Il **limite di costo** per evitare l'applicazione dell'Iva **sull'effettuazione dell'omaggio** in relazione ai **beni non oggetto della propria attività** ex art. 2 c. 2 n. 4 DPR 633/72;
3. il **limite per la rilevanza ai fini IVA** delle **prestazioni di servizio gratuite** ex art. 3 c. 3 DPR 633/72.

Con la modifica in esame, si è inteso **uniformare e coordinare la normativa esistente ai fini delle imposte dirette** ex art. 108, c. 2 DPR 917/86 (TUIR) e DM 19 novembre 2008, **a quella relativa alle imposte indirette** (Iva) ex art. 19 bis 1, lett. h, DPR 633/72 in relazione ai **limiti di deducibilità/detraibilità** delle **spese di rappresentanza**.

Si ricorda che, in generale, sono considerate spese di rappresentanza dotate del requisito dell'inerenza, le **spese effettivamente sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni o servizi**, effettuate con finalità promozionali.

In particolare, le spese di rappresentanza **sono deducibili entro un limite determinato in misura percentuale** e variabile in relazione all'ammontare dei ricavi; ai fini del limite di deducibilità, **non rilevano le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00 che pertanto sono sempre, interamente deducibili**.

Per quanto riguarda i **professionisti**, si ricorda che **il costo degli omaggi, ai fini della deducibilità fiscale** dal reddito professionale prodotto, **è soggetto alla verifica del limite dell' 1% dei compensi** percepiti nel periodo di imposta, a prescindere dal valore unitario del bene.

Pertanto, **la deducibilità del costo**, in presenza di valore unitario degli omaggi **≤ €. 50,00, si applica alle sole imprese e non anche ai professionisti** (non essendo contemplato dall'art. 54 del TUIR il riferimento al costo minimo distribuito gratuitamente).

Di conseguenza, per i professionisti, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €. 50,00 **non sono integralmente deducibili**, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.

Orbene, **dal 13 dicembre 2014, ai fini IVA, senza distinzioni tra imprese e professionisti, l'IVA a monte**, relativa all'acquisto di beni da omaggiare ai clienti **risulterà detraibile** se il **costo unitario** del bene **non** sarà **superiore**

a €. 50,00 e, indetraibile, se il costo unitario del bene supererà la suddetta soglia.

Come detto, la norma entra in vigore **a decorrere dal 13 dicembre 2014** e, dunque, la detrazione opera per gli **acquisti effettuati da tale data**, dovendosi fare riferimento, secondo il dettato dell'art. 6 Dpr 633/72, alla **data di consegna/spedizione** dei beni o alla **data del pagamento anticipato** di tali beni.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN